

**OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE  
(Politiche dell'Unione europea)**

Ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento

(Estensore: COCIANCICH)

Roma, 10 maggio 2017

Osservazioni sull'atto:

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi, degli uffici e delle agenzie dell'Unione, nonché la libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (COM(2017) 8)**

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

considerato che la proposta abroga e sostituisce il regolamento (CE) n. 45/2001, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, al fine di allinearne la normativa al nuovo regolamento generale sulla protezione dei dati (regolamento (UE) 2016/679). Tale allineamento tiene anche conto delle norme relative alla protezione delle apparecchiature terminali degli utenti finali, previste nella proposta sulla privacy elettronica di cui al COM(2017) 10;

considerato che uno studio svolto per conto della Commissione europea nel 2013, sull'applicazione del regolamento (CE) n. 45/2001, ha dimostrato l'efficacia dell'attuale sistema di *governance* che si basa sui responsabili della protezione dei dati (RPD) e sul Garante europeo della protezione dei dati, mettendo tuttavia in evidenza l'opportunità apportare alcune modifiche di aggiornamento e miglioramento. Per quanto riguarda la *governance*, si è ritenuto utile conferire al Garante europeo il potere di imporre sanzioni alle istituzioni e agli organi dell'Unione, per ottenere una migliore attuazione delle norme in materia di protezione dei dati. Lo studio ha concluso poi che i titolari del trattamento dovrebbero svolgere valutazioni dei rischi prima di effettuare i trattamenti, al fine di migliorare l'attuazione dei requisiti di conservazione e sicurezza dei dati. È emersa inoltre la necessità di aggiornare il regolamento nella parte relativa alle telecomunicazioni, allineandolo alla predetta proposta di direttiva sulla vita privata e le comunicazioni elettroniche;

valutata la relazione del Governo, elaborata ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012;

valutato il parere del Garante europeo per la protezione dei dati, n. 5/2017, del 15 marzo 2017, che esprime considerazioni positive con osservazioni, sulla proposta di regolamento,

formula per quanto di competenza osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

---

Al Presidente  
della 2<sup>a</sup> Commissione permanente  
S E D E

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 16 del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per stabilire le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale e le norme relative alla libera circolazione di tali dati;

il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto solo un intervento legislativo europeo è in grado di assicurare un'uniforme protezione dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organi dell'Unione europea, e di allinearne la normativa in coerenza con la disciplina generale dell'Unione sulla protezione dei dati personali;

il principio di proporzionalità è rispettato in quanto la proposta si limita a quanto necessario per ottenere i predetti obiettivi;

si evidenzia, tuttavia che l'articolo 25 della proposta prevede che possano essere stabilite limitazioni alle norme di tutela dei dati personali anche attraverso le regole interne alle istituzioni e agli organi dell'Unione, mentre l'articolo 23 del regolamento generale consente tali limitazioni solo sulla base di atti di natura legislativa. Sarebbe pertanto opportuno ricondurre l'articolo 25 della proposta ai limiti della citata norma del regolamento generale;

si esprime, infine, apprezzamento per la proposta che assicura la piena coerenza con l'intero impianto della normativa europea a tutela dei dati personali, sia nel merito delle principi e delle procedure, sia in relazione alla tempistica di entrata in vigore, prevista per il 25 maggio 2018.

Roberto Cociancich